



COMUNE DI GROTTAGLIE

(Provincia di Taranto)

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO
A PROFESSIONISTI ESTERNI AL COMUNE**

INDICE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Rappresentanza in giudizio

Art. 3 - Albo dei Legali patrocinatori del Comune

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo comunale e cancellazione

Art. 5 - Formazione e aggiornamento dell'Albo

Art. 6 – Affidamento degli incarichi

Art. 7 – Contratto di patrocinio

Art. 8 – Pubblicità

Art. 9 – Norma transitoria

Art. 10 – Norme di rinvio

Art. 11 – Entrata in vigore

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità attraverso cui il Comune di Grottaglie conferisce a professionisti esterni - nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità secondo quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 28 e 49 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” - gli incarichi di patrocinio legale per la rappresentanza e la difesa in giudizio da parte, fissando le principali condizioni giuridiche ed economiche dell’incarico.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale che innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto l’affidamento dei servizi legali riguardanti la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico, per i quali si applica integralmente il Codice dei Contratti.

ART. 2 – RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Il Sindaco ha il potere di rappresentare in giudizio l’Ente in virtù dei poteri riconosciutigli dalla Legge (art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000) e dall’articolo 41 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 23/11/1999.

La decisione di avviare o resistere in giudizio, o di non costituirsi, è di competenza della Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Servizio Contenzioso che, in sede di deliberazione dell’atto di promozione o resistenza alla lite, fornirà apposita istruttoria che evidenzia le valutazioni sull’opportunità di agire o resistere in giudizio. Ai fini istruttori, le singole strutture dell’Ente, cointeressate alla lite, sono tenute a fornire al Servizio Contenzioso le informazioni, le relazioni ed i documenti necessari per la gestione delle controversie.

Il conferimento dell’incarico di patrocinio legale dell’Ente a professionista esterno è di competenza del Responsabile del Settore 1 Affari Generali, Gare e Contratti, Contenzioso, che vi provvederà con propria determinazione e nel rispetto delle procedure, dei criteri e delle modalità fissati nel presente Regolamento.

ART 3 - ALBO DEI LEGALI PATROCINATORI DEL COMUNE

Per l’affidamento degli incarichi legali esterni, di cui al presente Regolamento, l’Ente si avvale di apposito Albo Comunale (Short List), soggetto ad aggiornamento periodico a cura del Settore Affari Generali, Gare e Contratti, Contenzioso, aperto a professionisti singoli esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità Giudiziarie, suddiviso in sottosezioni per settori di competenza e specializzazione: SETTORE 1 – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO (Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche, Corte dei Conti); SETTORE 2 – CONTENZIOSO CIVILE (Assistenza e patrocinio presso le Magistrature civili ed eventuali organismi di mediazione: Giudice di Pace, Tribunale civile– Corte d’Appello -

Cassazione); SETTORE 3 – CONTENZIOSO LAVORO (Assistenza e patrocinio presso la magistratura ordinaria: Tribunale e Corte d'Appello Sezioni Lavoro - Cassazione); SETTORE 4 - CONTENZIOSO PENALE (Assistenza e patrocinio presso la magistratura ordinaria); SETTORE 5 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO (Assistenza e patrocinio presso la Corte di Giustizia Tributaria, Corte di Cassazione).

All'interno di ogni sezione vanno indicati i nominativi degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

ART. 4 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE E CANCELLAZIONE

Possono essere iscritti all'Albo comunale gli Avvocati, singoli o facenti parte di una associazione di avvocati o di una società di avvocati, in possesso dei seguenti requisiti:

4.1 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente né avere cause ostative a contrarre con la P.A. secondo le normative vigenti in materia;
- d) non avere procedimenti giudiziari e/o stragiudiziali in corso nei confronti del Comune, in proprio o per conto terzi;
- e) iscrizione in un Ordine Professionale degli Avvocati in territorio italiano;
- f) non avere riportato gravi sanzioni disciplinari da parte dell'Ordine di appartenenza (diverse, quindi, da: avvertimento, censura, richiamo);
- g) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 D. Lgs. 36/2023;
- h) assenza di condanne penali, anche non definitive, per reati contro la P.A. (Titolo II codice penale);
- i) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (normativa antimafia);
- j) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- k) essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità professionale, come per legge.

4.2 REQUISITI E CONDIZIONI DI CARATTERE SPECIALE

Per ogni categoria di iscrizione (tranne quella Civile innanzi al Giudice di Pace) è richiesto il requisito di iscrizione nell'Ordine professionale da almeno 3 anni già maturato al momento dell'istanza.

Per i giudizi innanzi alle Giurisdizioni Amministrative ed alle Corti Superiori è richiesto l'ulteriore requisito di aver svolto almeno n. 3 incarichi documentabili da parte di una Amministrazione pubblica.

I professionisti inseriti nell'Albo comunale possono essere cancellati qualora:

- a) inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;